



COMUNE DI POZZALLO

Libero Consorzio Comunale di Ragusa

COMUNE DI POZZALLO

Reg. N°

521

Si certifica che il presente atto è stato
Pubblicato all'albo pretorio on-line del
Comune dal 20-03-25 al 04-04-2025
opposizioni e reclami

ORIGINALE

Registro Generale n.

IL RESPONSABILE

IL SEGRETARIO

ORDINANZA DEL SETTORE POLIZIA LOCALE

N. 25 DEL 20-03-2025

Oggetto: Ordinanza divieto di transito e sosta con rimozione forzata, in via G. Mazzini tratto compreso tra la via Calabria e la via Buenos Aires.

IL COMANDANTE DELLA POLIZIA LOCALE

VISTA l'istanza prot. gen. n. 6996 del 18 marzo 2025, con il quale il sig. Rendo Salvatore, nella qualità responsabile dei lavori dell'immobile sito in via Mazzini, ha chiesto l'istituzione del divieto di transito e sosta con rimozione forzata, in via G. Mazzini, tratto compreso tra la via Calabria e la via Buenos Aires, allo scopo di effettuare lavori di "scarico merce da cantiere" dal giorno 20/03/2025 al giorno 25/03/2025, dalle ore 07:00 alle ore 14:00

ACCERTATO che i tratti viari interessati appartengono a strade urbane di quartiere interne al perimetro urbano;

RITENUTO CHE la ditta che eseguirà i lavori è "RENDO SRLS UNIPERSONALE" con sede a Pozzallo in via F. Grimaldi n.7, P.IVA 01562920882;

VISTO l'art. 6 lettera f) del Codice della Strada approvato D.Lgs aprile 1992 n. 285 e s.m.i., il quale prevede espressamente che il divieto di sosta su strade o tratti di strade per esigenze di carattere tecnico o di pulizia venga reso noto con i prescritti segnali non meno di quarantotto ore prima ed eventualmente con altri mezzi appropriati;

VISTI gli artt. 5 comma 3 e 7 del D.Lgs n. 285 del 30 aprile 1992 ed il relativo Regolamento di esecuzione, così come aggiornati con D.L.27 giugno 2003 n.151 convertito nella legge n. 214 dell'1 agosto 2003;

VISTA la propria competenza ai sensi del D.Lgs. n. 267 del 2000;

ORDINA

È istituito il divieto di transito e sosta con rimozione forzata, dal giorno 20/03/2025 al giorno 25/03/2025 dalle ore 07:00 alle ore 14:00:

- il divieto di transito e sosta con rimozione forzata, in via G. Mazzini, tratto compreso tra la via Calabria e la via Buenos Aires;

DISPONE

Per l'intera durata dell'intervento dovrà essere salvaguardata la continuità dei percorsi pedonali, se

non altrimenti impedito da evidenti e non differentemente risolvibili motivi di sicurezza; in tal senso, in caso di comprovate necessità di natura tecnica, viene data facoltà al soggetto incaricato dell'intervento di limitare la libera circolazione dei pedoni predisponendo opportuni passaggi protetti a margine dell'area di cantiere ovvero predisponendo e segnalando opportunamente idonei percorsi alternativi.

Nei limiti del possibile dovranno essere resi possibili i percorsi e le manovre di ingresso e uscita dai garage muniti di passo carrabile regolarmente autorizzato.

Il soggetto incaricato dell'esecuzione delle opere dovrà farsi carico di posizionare la segnaletica provvisoria, atta ad evidenziare la presenza di un cantiere stradale, avendo cura di collocarla nel rispetto dei termini previsti dal disciplinare tecnico approvato dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti in riferimento all'art. 21 del D.Lgs. 285/92 ed all'art. 30 del D.P.R. 495/92. Il posizionamento della segnaletica dovrà avvenire sotto la sorveglianza della responsabile del servizio di Polizia stradale di questo Comando.

Stante il carattere di provvisorietà delle prescrizioni in oggetto, il medesimo soggetto dovrà farsi carico di posizionare la segnaletica provvisoria, indicante il divieto di sosta e l'eventuale rimozione dei veicoli trasgressori (nei tratti ove non risulti già vigente in maniera permanente la medesima prescrizione), almeno 48 ore prima della data prevista per l'intervento; dovrà inoltre aver cura di estendere la validità della prescrizione limitatamente all'area effettivamente interessata dalle opere, consentendo dove possibile la completa fruibilità sia della sede stradale che delle aree private laterali.

L'esecuzione delle opere notturne di scavo dovrà avvenire utilizzando macchinari conformi a quanto previsto dalla normativa della Unione europea e con il ricorso a tutte le misure necessarie a ridurre il disturbo alla quiete pubblica.

AVVERTE

L'inosservanza delle prescrizioni previste dall'Ordinanza è punita ai sensi dell'Art.7 del D.L.gs. 30 aprile 1992 n° 285.

I veicoli che impropriamente sostano nelle vie interessate dal presente atto, verranno rimossi e trasportati dal soggetto incaricato del servizio presso la depositaria autorizzata.

La restituzione, ai legittimi proprietari, dei veicoli rimossi avverrà esclusivamente previo pagamento delle spese di rimozione, trasporto e custodia.

A norma dell'art.3, comma 4, della legge 07.08.90 n.241 si avverte che avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6.12.71 n.1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per ragioni di competenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al T.A.R. di Catania.

In relazione al disposto dell'art. 37 comma 3° del D.L.vo n.285/92, sempre nel termine di 60 giorni, può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse, al Ministero Lavori Pubblici con la procedure di cui all'art.74 del Regolamento emanato con D.P.R. n.495/92.

La presente Ordinanza è resa nota al pubblico mediante affissione all'Albo Pretorio:

I funzionari e gli agenti previsti dall'art. 12 del D.Lgs. 30.04.1992 nr.285 sono tenuti a fare osservare la presente Ordinanza che è portata a conoscenza del pubblico mediante l'apposizione dei prescritti segnali stradali.

La presente ordinanza potrà essere revocata in qualsiasi momento per ragioni di ordine pubblico, per esigenze di pubblica sicurezza ovvero per esigenze di pubblica incolumità.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

Il Comandante della Polizia Locale
Comm. Giovanni Iannello Leone

